

## **ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE**

**di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010**

L'anno 2011 il giorno 2 del mese di maggio presso la sede dell' AIOP Sardegna, in Via Caboni n.17 si sono riuniti:

- 1) l' AIOP Sardegna in persona del Presidente Avv. Andrea Pirastu;
- 2) la FPCGIL della Regione Sardegna nella persona del Segretario regionale Giovanni Pinna;
- 3) la CISL FPS della Regione Sardegna nella persona del Segretario regionale Antonio Masu;
- 2) la UIL FPL della Regione Sardegna nella persona del Segretario regionale Mario Sollai.

### **Premesso**

che le strutture sanitarie private Aiop della Regione Sardegna applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 19/01/2005 tra l' Aiop Nazionale e le Federazioni Nazionali di Sanità, FP CGIL, CISL FPS e UIL FPL,

### **Al fine**

di addivenire ad un accordo che individui le componenti accessorie della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti che possono dar luogo all' applicazione dell' imposta sostitutiva del 10%;

### **Rilevato**

che l' art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l' anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all' andamento economico dell' impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell' IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in

attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

### **Ritengono**

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Aziende sanitarie private aderenti all'Aiop al fine di garantire un ottimale livello di cura ai pazienti, ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorchè previsti nel CCNL, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

### **Convengono**

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

- premio di incentivazione di cui all'art. 65 del CCNL;
- lavoro supplementare e straordinario (forfait o in senso stretto) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;
- lavoro notturno ordinario;
- eventuali premi aziendali una tantum e di rendimento;
- clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato;
- indennità di cui all'Art. 61 del vigente CCNL;

- monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le quattro settimane annuali di cui all'art.2109 del C.C.

- indennità di pronta disponibilità;

- indennità di coordinamento.

Le imprese informeranno la rispettiva RSA/RSU dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, concordato e sottoscritto.

F.P. CGIL Regionale

AIOP Sardegna

CISL FP Regionale

UIL F.P.L Regionale